

Brescia, lì 19.09.2013

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: "MODELLO 730/SPECIALE" ANCHE SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il c.d. "decreto Fare", convertito nella L. 9.8.2013 n. 98, ha previsto la possibilità, per i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, di **presentare i modelli 730** e la scheda per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, anche in **assenza** di un **sostituto d'imposta** tenuto ad effettuare il conguaglio.

L'intervento in esame intende agevolare i soggetti che hanno **cessato il rapporto di lavoro** senza trovare un nuovo impiego:

- consentendo l'utilizzo del modello 730 ed evitando quindi di dover utilizzare il modello UNICO PF (l'utilizzo del modello 730 in luogo del modello UNICO è comunque una **facoltà**);
- prevedendo un **iter più veloce** per i **rimborsi** derivanti dalla dichiarazione, i quali, in mancanza di un sostituto d'imposta, vengono effettuati direttamente dall'Amministrazione finanziaria, senza attendere l'esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73.

La nuova disciplina, relativa alla presentazione dei modelli 730 in assenza di un sostituto d'imposta, si applica:

- a **regime**, a decorrere dall'anno 2014, a partire dai modelli 730/2014 relativi al periodo d'imposta 2013, sia che comportino un risultato contabile finale a debito o a credito;
- in **via transitoria**, per l'anno 2013, in relazione ai **modelli 730/2013** relativi al periodo d'imposta 2012, solo se risulta un esito contabile finale **a credito**.

Possono presentare i modelli 730, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio ma nel rispetto delle altre condizioni previste, i titolari:

- di redditi di **lavoro dipendente**;
- e/o di uno o più dei seguenti redditi **assimilati** al lavoro dipendente:
 - compensi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
 - borse di studio e assegni di formazione professionale (salvo che si tratti di emolumenti per i quali è prevista l'esenzione dall'IRPEF e che non devono quindi essere dichiarati);
 - compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto;
 - remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e di altre Confessioni religiose riconosciute;
 - indennità percepite dai giudici costituzionali, dai parlamentari nazionali (esclusi quindi quelli europei), dai sindaci, dai consiglieri regionali, provinciali e comunali e da altri titolari di cariche elettive;
 - assegni periodici percepiti dal coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio, e altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro;
 - compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

I modelli 730/2013 in esame possono essere presentati anche in forma congiunta.

L'importo minimo rimborsabile è pari a **13,00 euro**.

Per velocizzare i tempi di rimborso, è possibile comunicare all'Agenzia delle Entrate il **codice IBAN** del **conto corrente** bancario o postale intestato o cointestato al contribuente, sul quale accreditare il rimborso,

Il modello per comunicare il codice IBAN deve essere presentato dal contribuente direttamente:

- in via **telematica**, se il contribuente è in possesso di *pincode*, tramite la specifica applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- oppure presso un **qualsiasi ufficio** dell'Agenzia delle Entrate.